

Il Titolare del Trattamento della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR), al fine esclusivo di compiere le operazioni di trattamento di propria competenza, per lo svolgimento di attività inerenti il servizio di Tesoreria, impartisce le seguenti direttive e istruzioni al Responsabile del Trattamento (Esterno) che presenta adeguata e documentata esperienza, capacità ed affidabilità in relazione ai compiti ad esso affidati, nonché idonea organizzazione tecnica, organizzativa e di risorse atte ad eseguirla.

Il Responsabile garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, anche con riferimento al profilo relativo alla sicurezza (attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679).

COMPITI E RESPONSABILITÀ

Il Responsabile nel periodo di vigenza contrattuale, dovrà attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni e alle altre impartite dal Dirigente che ha sottoscritto il Contratto ovvero dal Data Protection Officer.

ISTRUZIONI IMPARTITE AL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile, in particolare, deve:

- trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- trattare tali dati solo per finalità determinate, esplicite e legittime indicate dal Titolare, e successivamente trattarli in modo compatibile con tali finalità;
- verificare che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità definite dal Titolare per le quali sono trattati;
- conservare e trattare i dati personali solo in base alle istruzioni ricevute e non per altre finalità;
- trattare i dati in modo integro e riservato garantendo, per quanto di propria competenza, un'adeguata sicurezza degli stessi in modo da ridurre il rischio di trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- trattare i dati, su indicazione del Responsabile del trattamento, sulla base di un obbligo legale oppure del consenso dell'interessato oppure per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte oppure per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica oppure per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento oppure per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore;
- comunicare i dati personali dell'interessato solo previa autorizzazione del Titolare e/o del Responsabile del Trattamento;
- accertarsi, ogni qualvolta si raccolgano dati personali, che venga fornita l'informativa ai soggetti interessati.
- assicurarsi che ogni comunicazione avvenga esclusivamente per finalità collegate all'esecuzione del contratto in essere con il Titolare del trattamento.

E ancora, il Responsabile esterno dovrà:

- cooperare con il Titolare e Responsabile del Trattamento per garantire agli interessati, per quanto di propria competenza, un effettivo ed efficace esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e successivi del Regolamento;
- designare per iscritto gli Autorizzati al trattamento dei dati personali che svolgeranno operazioni di trattamento, impartendo agli stessi le necessarie istruzioni e verificando che queste siano rispettate;
- svolgere formazione periodica agli Autorizzati al trattamento dei dati personali relativamente alle tematiche connesse alla protezione dei dati personali;
- implementare e verificare l'adozione delle misure tecniche ed organizzative previste per legge o regolamento e comunque di quelle volte a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei dati, dei servizi e dei sistemi impiegati durante le operazioni di trattamento, garantendo un elevato standard di sicurezza e protezione dei dati;
- predisporre una procedura interna atta all'identificazione delle violazioni dei dati personali (come definito nell'Articolo 4 del Regolamento) e comunicare con prontezza, e comunque entro 48h dall'identificazione di detta violazione, al Titolare e/o Responsabile del trattamento, fornendo le opportune informazioni;
- comunicare con prontezza qualsiasi circostanza o evenienza rilevante ai fini del Regolamento UE n. 679/2016 (come richieste del Garante, ispezioni, violazioni di dati, ecc.), nonché l'esito della procedura suddetta e qualsiasi violazione dei dati personali;
- conservare separatamente da altri dati personali i dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o dati giudiziari trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo;
- ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi;
- se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi già menzionati è necessario provvedere al "blocco" dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento (ad esempio fornendo l'informativa omessa), ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare.

Il Responsabile esterno deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali.

In ogni caso la responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela resta a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

In merito alla responsabilità civile, si fa rinvio all'art. 154 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità, l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire appunto la sicurezza dei dati detenuti.

FACOLTÀ E DOVERI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ESTERNO

Il Responsabile esterno:

- garantisce al Titolare che gli Autorizzati al trattamento dei dati personali da lui designati sono vincolati al più stretto riserbo sulla base di atti negoziali (es. codici di condotta interni,

accordi di riservatezza specifici (NDA), ecc.) o disposizioni normative previste dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale cui il Fornitore/Responsabile Esterno e gli Autorizzati al trattamento dei dati personali sono soggetti.

- potrà avvalersi di un altro soggetto per lo svolgimento di parte delle attività di trattamento a lui delegate (cosiddetto "sub-responsabile") previa autorizzazione scritta, specifica o generale da parte del Titolare del trattamento. L'incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento; il Titolare si riserva la facoltà di opporvisi nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.
- risponde dei danni causati nel corso delle operazioni di trattamento dall'operato dei soggetti da lui autorizzati, fatto salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Nel caso in cui il Responsabile esterno trasferisca i dati personali trattati verso un Paese terzo o un'Organizzazione internazionale per adempiere ad un obbligo giuridico di cui è soggetto dovrà informare della circostanza il Titolare prima dell'inizio delle attività di trattamento o del trasferimento stesso, salvo che ciò sia vietato da rilevanti motivi d'interesse pubblico o obblighi di legge o regolamento.

È dovere del Responsabile esterno assistere il Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative adeguate, nell'adempimento dei suoi obblighi di riscontro alle richieste degli interessati, sia fornendo allo stesso tutte le informazioni e i dati in suo possesso, sia adoperandosi materialmente per consentire al Titolare di dar seguito alle istanze ricevute. Qualora l'implementazione di dette misure di sicurezza tecniche e organizzative rientrano nell'ambito degli obblighi contrattuali il Responsabile esterno provvede direttamente ad effettuarne l'implementazione dandone comunicazione al Titolare. Qualora, invece, queste non rientrano nell'ambito contrattuale in essere, provvede in ogni caso a comunicare al Titolare la necessità di provvedere all'implementazione, fornendo le opportune informazioni per valutarne i costi.

Analogamente, è dovere del Responsabile esterno, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, assistere il Titolare sia nell'adempimento degli obblighi in materia di misure di sicurezza che nello svolgimento di una consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo ai sensi dell'Articolo 36 del Regolamento UE 679/2016.

Alla scadenza del contratto di servizi, indicato precedentemente, qualora non rinnovato, il Fornitore/Responsabile esterno dovrà restituire al Titolare tutti i dati personali elaborati per suo conto e cancellarli in modo permanente dai sistemi informativi nella sua disponibilità, salvo che lo stesso non sia soggetto a specifici obblighi di conservazione ai sensi di legge o regolamento.

Qualora richieste, il Fornitore dovrà consegnare al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'ottemperanza agli obblighi previsti dal presente atto di designazione e dalla normativa vigente.

FACOLTÀ E DOVERI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di aggiornare i compiti e le istruzioni impartite al Fornitore/Responsabile esterno o di assegnarne di nuovi.

Il Titolare del trattamento, inoltre, si riserva il diritto di eseguire controlli, attraverso ispezioni o attività di audit, sull'effettivo svolgimento delle attività e dei compiti affidati al Fornitore. Infine, il Titolare verificherà periodicamente la sussistenza dei caratteri di esperienza, capacità ed affidabilità in capo al Fornitore e il rispetto da parte dello stesso di tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza dei dati. A tal fine il Titolare potrà richiedere al Fornitore di essere relazionato per iscritto attraverso regolari report.

È onere del Titolare, in ogni caso, quello di tenere informato e aggiornare il Fornitore/Responsabile esterno di qualsiasi circostanza rilevante ai fini dell'attività di trattamento a lui delegate.

Il presente atto di designazione ha durata pari alla durata del contratto e si intende concluso allo scadere naturale dello stesso ovvero allo scadere dell'estensione del contratto stesso. Il presente atto di designazione si intende revocato allo scioglimento, per qualsiasi causa, del medesimo vincolo legale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.